**PROTOCOLLO D’INTESA**

**per garantire la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 a seguito della cessazione dello stato di emergenza**

**(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)**

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per continuare a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”, con particolare riferimento all’art. 29-bis;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento all’art. 41, rubricato “Sorveglianza sanitaria”;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento all’art. 83, rubricato “Sorveglianza sanitaria”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644, avente ad oggetto “indicazioni per le misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in Legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’art. 1;

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con particolare riferimento all’art. 9, rubricato “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”;

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con particolare riferimento all’art. 10, comma 2, rubricato “proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19”;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

CONSIDERATO che l'evoluzione della situazione epidemiologica ha permesso di ritenere concluso al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sanitaria, ma al contempo rimane l’esigenza di applicare una disciplina speciale per la gestione dei contatti di casi di positività al virus nel contesto scolastico;

RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” del 14 agosto 2021, correlato allo stato di emergenza sanitaria, anche alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle misure precauzionali e di contenimento e prevenzione del contagio previste dalla normativa vigente;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Ministero ~~si impegna a~~ promuove~~re~~, ~~sostenere~~ sostiene e monitora~~re~~ l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione fino al termine dell’a.s. 2021/2022.

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal Ministero della Salute ed alle disposizioni normative introdotte per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza vengono attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e l’art. 5 del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero continua a garantire, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

1. un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI →Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
2. un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di *help desk* o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
3. un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola e dell’area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
4. incontri periodici tra il Ministero e le OO.SS. in ordine all’attuazione della presente intesa.

Il Ministero dell’Istruzione, ~~inoltre,~~ considerato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2, si impegna a sostenere e favorire l’adesione degli studenti alla campagna vaccinale in corso.

Il Ministero, inoltre, continuerà a:

1. invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
2. monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse stanziate per la gestione dell’emergenza sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle OO.SS.;
3. fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per contenere il rischio epidemiologico;
4. collaborare con la nuova Unità organizzativa, che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19, per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti;
5. richiedere al Ministero della Salute di continuare ad assicurare un costante rapporto tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento attraverso i referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per la gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole;
6. favorire l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 – prorogata fino al 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto - per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
7. ~~favorire l’individuazione del Referente COVID d’Istituto;~~
8. fornire aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Ministero, ritenuto necessario mantenere un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali nel rispetto delle reciproche prerogative, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’erogazione del servizio scolastico in presenza provvede ad intervenire sulle seguenti questioni meritevoli di attenzione particolare:

* Apertura tempestiva di una specifica funzionalità SIDI per consentire la registrazione dei contratti stipulati in favore del personale docente/educativo in sostituzione del personale inadempiente all’obbligo vaccinale, ai fini dell’attuazione dell’art. 8 del decreto-legge n. 24/2022;
* Gestione della procedura di pagamento degli stipendi del personale scolastico con incarico di supplenza breve e saltuaria al fine di valutare, anche con il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali interessati, nuove soluzioni tecnico – procedurali volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e alla riduzione dei tempi di lavoro per assicurare il tempestivo pagamento degli stipendi;
* Incarichi temporanei conferiti al personale scolastico ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, al fine di individuare soluzioni per il superamento di eventuali criticità relative alla effettiva disponibilità delle risorse finanziare necessarie a garantire la possibilità di proroga dei suddetti incarichi sino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022, così come previsto dall’art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, come modificato dall’art. 36 del decreto-Legge 21/2022;
* Personale scolastico maggiormente esposto ai rischi del contagio da Covid 19, cosiddetti “lavoratori fragili”, alla luce di quanto disposto dal recente decreto-legge n. 24/2022 che ha prorogato al 30 giugno 2022 le disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 77/2020;
* copertura finanziaria dei contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente inadempiente all’obbligo vaccinale (art. 8 del decreto-legge n. 24/2022). Si garantisce di dare attuazione, mediante apposito intervento normativo, all’impegno politico assunto dal Governo dinanzi al Parlamento (Question time del 30 marzo 2022 – Ministro D’Incà) relativamente al reintegro delle risorse provvisoriamente poste a carico del fondo per la valorizzazione dei docenti
* Eventuali ulteriori misure per la sostituzione del personale ATA

Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS- CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella dello svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza.

Si precisa, inoltre, che alla luce della nuova normativa è consentito lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente non inadempiente con l’obbligo vaccinale in possesso quindi di green pass rafforzato.

## MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

**RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.”*

**TENUTO CONTO** della normativa vigente e delle indicazioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali;

Si stabilisce che:

* ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
* il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
* il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto-legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
* il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:

* il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o che presentano una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°);
* l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale all’interno degli spazi di pertinenza dell’istituzione scolastica.

Ogni scuola disciplina le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga ~~opportuno~~ necessario, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

* ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
* limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
* differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
* predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
* pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
* accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

## DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

* gli ambienti di lavoro e le aule;
* le palestre;
* le aree comuni;
* le aree ristoro e mensa;
* i servizi igienici e gli spogliatoi;
* le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
* materiale didattico e ludico;
* le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

* assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
* utilizzare materiale detergente con azione virucida,
* garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
* sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.

## DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore protezione.

Non sono sottoposti all’obbligo di usare la mascherina i bambini sino a sei anni di età ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. Non vi è l’obbligo di impiego della mascherina durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie utilizzati sono quelli indicati dalla normativa vigente e da eventuali ulteriori indicazioni specificate nel documento di valutazione dei rischi della scuola. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

1. **MISURE PRECAUZIONALI SPECIFICHE PER STUDENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA**

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia

In presenza di casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | In assenza e fino a tre casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 | In presenza di almeno quattro casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 |
| Bambini  | Nessuna misura.Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Nessuna misura.Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2.  |
| Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).  | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2. |

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | In assenza e fino a tre casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 | In presenza di almeno quattro casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 |
| Alunni  | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2.  |
| Personale che presta servizio nella classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS-CoV-2. |

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone, ove necessario:

* su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione frequente degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata;
* l’organizzazione dei turni di refezione;
* la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali.

**Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)**

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

## USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

È consentito concedere locali scolastici a soggetti esterni nei termini previsti dall’art. 96 del DL n. 297/1994 e dagli artt. 38 e 45 D.I. 129/2018 a condizione che sia garantita una adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

## SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.

A tale scopo si suggerisce:

1. il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
2. il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

**11 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO**

Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l’attivazione della ASL competente.

##  DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

La sorveglianza sanitaria eccezionale, come prevista dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020 e prorogata sino al 30 giugno 2022, è assicurata:

* attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
* attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
* attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

## DISPOSIZIONI FINALI

Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

1. **DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.